

REGISTRATO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE

PROVINCIALE DI RIMINI- UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI IL

10/12/2019 PROT.4284/3

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito denominato “Codice del Terzo Settore” e, in quanto compatibile, della Carta Costituzionale e dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

“Associazione Italiana Formazione delle Professioni Sanitarie Ente del Terzo Settore”, in abbreviato **“Associazione Italiana Formazione delle Professioni Sanitarie E.T.S.”** od in alternanza l’acronimo **“A. I. F. P. S.”** da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Rimini Via Marecchiese 152 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L’associazione ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione delle professioni sanitarie sostenendo lo sviluppo del lavoro in equipe, interdisciplinare e pluridisciplinare, al fine di contribuire al successo di una sanità incentrata sulla

persona ed i suoi bisogni. L'approccio interdisciplinare si pone, quale ulteriore finalità, la formazione professionale nelle varie aree dell'attività sanitaria, sul quale ambito l'associazione si impegna a fornire spazi di approfondimenti tematico e di aggiornamento.

L'Associazione promuove e valorizza il ruolo delle professioni sanitarie in genere, in particolare il perfezionamento della figura dell'infermiere nell'ambito dell'assistenza infermieristica generale nonché preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale ed educativa con espresso rinvio al D.M. 14 settembre 1994, n. 739 e s.m.i.. L'associazione si impegna attivamente nella formazione professionale degli operatori sanitari in genere nonché dell'assistenza alternativa. L'associazione riconosce il valore assoluto della ricerca scientifica e quello della sperimentazione. Elabora ed organizza percorsi di ricerca in ambito clinico assistenziale e formativo, al fine della divulgazione dei risultati e dei dati disponibili. L'associazione fonda il proprio operato sullo sviluppo delle conoscenze nell'ambito sanitario e si propone di contribuire all'elaborazione delle procedure di validazione della comunità scientifica con conseguente aggiornamento delle competenze dei propri associati. Lo sviluppo dello studio e della ricerca e la divulgazione delle buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività svolte dai propri aderenti. L'associazione promuove approfondimenti tematici, in particolare nei casi ove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. L'associazione si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel percorso di cura, promuovendo protocolli tesi al rispetto della deontologia professionale degli operatori sanitari attraverso il rispetto di comportamenti

- Bondi Herman
- Bonfini Stefano
- Brizi Floriana
- De Col Loredana
- Guidi Giancarlo
- Maccherozzi Milena
- Maestrini Elisabetta
- Manzaroli Daro

leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori. L'associazione riconosce e divulga l'interazione e l'integrazione intra e interprofessionale, quali elementi fondamentali per rispondere alle richieste della persona, così come l'umanizzazione del processo di assistenza e della pratica curativa perseguendo l'adozione, per i propri associati, di modelli centrati sull'individuo e le persone di riferimento coinvolte. L'Associazione promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale nell'ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività. L'associazione si prefigge altresì le seguenti finalità:

- creare corsi di formazione in favore dei pazienti affetti da particolari patologie al fine di migliorare le condizioni del malato stesso nell'ambito delle specifiche procedure assistenziali.
- promuovere e coordinare la ricerca e altre iniziative culturali e scientifiche indirizzate allo sviluppo professionale, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;
- promuovere la qualificazione dei soci per l'evoluzione e lo sviluppo delle competenze specifiche;
- contribuire al miglioramento dell'assistenza sanitaria attraverso una risposta completa ed adeguata ai bisogni di assistenza infermieristica del cittadino;
- coinvolgere e rappresentare i professionisti sanitari nelle questioni che riguardano la crescita culturale e professionale, l'organizzazione del lavoro;
- coinvolgere e rappresentare i professionisti sanitari nei rapporti tra operatori, cittadini, enti pubblici, ordini e collegi professionali, per tutte le problematiche concernenti la professione, escluse quelle di competenza sindacale.

	<p>L'Associazione deve ritenersi, come in effetti si ritiene, aperta agli Istituti e ai Centri di Ricerca autonomi e/o appartenenti ad Enti pubblici o privati, alle Associazioni e alle Istituzioni scientifiche le cui finalità convergano con quelle dell'Associazione stessa.</p>	
	<p>L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.</p>	
	<p>L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.</p>	
	<p>ART. 3</p>	
	<p>(Ammissione e numero degli associati)</p>	
	<p>Possono aderire all'associazione tutti coloro che abbiano conseguito idonei titoli universitari qualificanti secondo le disposizioni di legge nel settore socio sanitario in genere, operatori che abbiano conseguito idonee attestazioni di qualifica conseguite al termine di specifica formazione professionale, o anche coloro che si riconoscano nella filosofia dell'associazione medesima e ne perseguano gli scopi associativi.</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
	<p>La categoria dei soci può essere rappresentata dalle seguenti figure:</p>	
	<p>- soci Ordinari;</p>	<p>Bondi Herman</p>
	<p>- soci Onorari;</p>	<p>Bonfini Stefano</p>
		<p>Brizi Floriana</p>
		<p>De Col Loredana</p>
		<p>Guidi Giancarlo</p>
		<p>Maccherozzi Milena</p>
		<p>Maestrini Elisabetta</p>
	<p>- soci Sostenitori.</p>	<p>Manzaroli Dario</p> <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>

- soci Ordinari.

I soci Ordinari sono tutti i professionisti sanitari che si riconoscono nella filosofia dell'associazione ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi hanno diritto di voto.

Soci Onorari.

I soci Onorari, privi del diritto di voto, sono figure interne o esterne alla professione che abbiano operato nell'interesse dell'Associazione. Vengono proposti dall'assemblea dei soci e sono nominati dal Comitato Direttivo.

Soci Sostenitori:

I soci Sostenitori, privi di diritto di voto, sono coloro che si riconoscono nella filosofia e negli scopi associativi e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi non hanno diritto di voto.

Il numero degli associati è illimitato.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione o consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, titoli di studio; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo, deve, entro 60 giorni,

	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di	
	amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione	
	della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in	
	occasione della loro successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi	
	previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale	
	principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di	
	diritti o a termine.	
	ART. 4	
	(Diritti e obblighi degli associati)	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	-eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	-essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	-frequentare i locali dell'associazione;	
	-partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;	
	-concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	-essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei	
	bilanci e consultare i libri associativi.	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	-rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	-svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e	
		<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div style="border-left: 1px dashed black; border-right: 1px dashed black; height: 100px; width: 10px;"></div> <div style="border-left: 1px dashed black; border-right: 1px dashed black; height: 100px; width: 10px;"></div> <div style="border-left: 1px dashed black; border-right: 1px dashed black; height: 100px; width: 10px;"></div> <div style="border-left: 1px dashed black; border-right: 1px dashed black; height: 100px; width: 10px;"></div> <div style="border-left: 1px dashed black; border-right: 1px dashed black; height: 100px; width: 10px;"></div> <div style="border-left: 1px dashed black; border-right: 1px dashed black; height: 100px; width: 10px;"></div> <div style="border-left: 1px dashed black; border-right: 1px dashed black; height: 100px; width: 10px;"></div> <div style="border-left: 1px dashed black; border-right: 1px dashed black; height: 100px; width: 10px;"></div> <div style="border-left: 1px dashed black; border-right: 1px dashed black; height: 100px; width: 10px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center; margin-top: 5px;"> Bondi Herman Bonfini Stefano Brizi Floriana De Col Loredana Guidi Giancarlo Macherozzi Milena Maestri Elisabetta Manzaroli Dario </div>
		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

-versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione i seguenti :

-l'Assemblea;

-l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);

-il Presidente;

-il Past-President

-l'Organo di controllo organismo non obbligatorio salvo eventuali obblighi di legge.

-il Comitato Scientifico

-il Collegio dei Probiviri

-il Tesoriere

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno un mese, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 tre associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta oppure alternativamente a mezzo posta elettronica, e/o p.certificata con avviso contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del

bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione e /o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione e/o Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione e/o Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione e/o Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra un numero di 3 (tre) ed un massimo di (9) nove membri, nominati dall'Assemblea per la durata di anni 5 (cinque) e sono rieleggibili per successivi 3 (tre) mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione e/o Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di iscrizione al R.U.N.T.S. gli amministratori, entro 30 giorni, o comunque in base alle disposizioni di legge, dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la

nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10

(Past President)

La carica di Past President è assunta di diritto dal Presidente uscente. Il Past President ha funzione consultiva, di continuità e di verifica della congruità delle decisioni rispetto lo Statuto associativo. Può partecipare alle riunioni ed alle attività del Comitato Direttivo esprimendo il suo parere, con diritto di voto. Può restare in carica solo per un mandato

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo nel caso di nomina obbligatoria imposta dalle disposizioni di legge in materia, può anche essere ad ufficio monocratico, ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalle disposizioni di Legge in materia. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Salvo diverse disposizioni di legge. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Nel caso di nomina soggetta all'obbligatorietà secondo le disposizioni di legge, l'Organo di controllo sunnominato non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

(Comitato scientifico)

L'Associazione può dotarsi, su delibera del Consiglio Direttivo, di un Comitato Scientifico, quale struttura di supporto tecnico che esprime pareri e formula proposte al Consiglio Direttivo stesso per la crescita culturale e organizzativa dell'Associazione. Il numero dei membri è stabilito dal Consiglio Direttivo in

base alle esigenze dell'associazione. Durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Il numero minimo dei componenti del Comitato Scientifico è stabilito in almeno numero 3 membri e non più di 9, da nominarsi anche tra i non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito la figura del Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

Art. 14

(Collegio Dei Proviviri)

Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre persone scelte anche tra i non soci. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio direttivo e i membri sono rieleggibili. Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di esaminare e decidere le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio giudica secondo equità.

ART. 15

(Tesoriere)

Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e consuntivo, riscuote le quote associative, provvede alle operazioni contabili e amministrative autorizzate dal Comitato Direttivo, gestisce su delega del Comitato Direttivo i conti correnti e

depositi postali o bancari intestati all'associazione e la cassa corrente, compila e aggiorna la documentazione amministrativa e contabile.

ART.16

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino i 150

mila euro annui, salvo diversi parametri, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui, salvo diversi parametri, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 20

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e/o Consiglio Direttivo;

-registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e/o Consiglio Direttivo;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e/o del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta da inoltrarsi al Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 21

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni di riferimento o dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto

- F.to BONDI Herman
- F.to BONFINI Stefano
- F.to BRIZI Floriana
- F.to DE COL Loredana
- F.to GUIDI Giancarlo
- F.to MACCHEROZZI Milena
- F.to MAESTRINI Elisabetta
- F.to MANZAROLI Dario

